

Allegato A) STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Imprenditori Idroelettrici del Friuli Venezia Giulia".

La associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione si prefigge la promozione e la tutela della produzione di energia idraulica. Per lo sviluppo di questo obiettivo l'Associazione:

- a) promuove e diffonde la cultura e la informazione sull'utilizzo produttivo di tutte le forme di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso l'organizzazione di seminari e/o incontri nella specifica materia;
- b) rappresenta le imprese associate nei confronti degli enti, delle amministrazioni, e del mondo economico e politico nelle sedi locali, regionali e nazionali ai fini della promozione e della difesa dei giusti interessi della categoria;
- c) promuove l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione degli investimenti produttivi;
- d) fornisce agli Associati l'assistenza necessaria al perseguimento degli obiettivi dei singoli nell'ambito degli interessi della categoria;
- e) promuove tutte le iniziative di accordo tra gli Associati volte al miglioramento della economica collocazione del loro prodotto sul mercato dell'energia;
- f) svolge tutte le azioni ritenute utili agli interessi degli Associati rappresentati.

Art. 3

L'Associazione è laica, quindi, rispettosa delle convinzioni personali dei suoi membri. E' svincolata da ogni forma di collegamento con partiti e confessioni.

Art. 4

L'Associazione non ha fini di lucro, in quanto tutti gli eventuali introiti sono statutariamente destinati allo sviluppo delle attività promosse dalla stessa.

Art. 5 - Sede

L'Associazione ha sede in Tolmezzo, Via Carducci n. 22. Per il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Tolmezzo sarà sufficiente l'adozione di una delibera del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto. Il trasferimento della sede al di fuori del comune di Tolmezzo, viceversa, dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci.

Art. 6 - Soci

Sono Associati i Soci e gli Affiliati.

Possano far parte dell'Associazione in qualità di Soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che svolgano l'attività di produzione e/o distribuzione



e/o di vendita dell'energia elettrica da fonti idrauliche, nonché di vendita dei titoli connessi alla produzione di energia da fonti idrauliche.

Possono essere Soci anche coloro che, pur non avendo ancora realizzato impianti di produzione, abbiano presentato alle competenti autorità le previste istanze autorizzative.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di Affiliati, enti, società istituzionali o persone fisiche che siano interessate a dare il loro contributo allo sviluppo dell'attività associativa. Gli affiliati partecipano alle iniziative dell'associazione ed alle assemblee dei suoi soci, ma sono privi di elettorato tanto attivo che passivo e non partecipano alle votazioni di assemblea, essendo queste riservate sempre e solo ai soci.

Per essere ammessi all'Associazione i candidati dovranno formulare richiesta scritta contenente i dati richiesti dall'associazione per la necessaria definizione della loro posizione di Associati.

L'ammissione viene deliberata, a insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

L'adesione all'associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) rispettare lo Statuto;
- b) versare le quote associative spettanti;
- c) osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

I Soci e gli Affiliati corrispondono la quota associativa annuale in misura fissa, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli associati devono far pervenire al Segretario il pagamento delle quote associative.

Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote non sono trasferibili per atto tra vivi.

Art. 8 - Radiazione

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- decesso;
- mancato pagamento delle quote annuali entro i termini stabiliti;
- mancata osservanza dello Statuto.

La radiazione sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata da portarsi a conoscenza dell'escluso entro dieci giorni successivi all'adozione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato potrà chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 9 - Organi associativi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con i pagamenti associativi alla data dell'Assemblea. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea - Deliberazioni

Spetta all'Assemblea deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, la nomina degli organi direttivi, la quota associativa annuale e tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

Art. 12 Convocazione - Procedure Assembleari

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, da effettuarsi almeno otto giorni prima della data prevista. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità particolari.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere le attività finalizzate al perseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto, direttamente o anche attraverso l'attribuzione di incarichi di consulenza a soggetti esterni;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

In caso di sua assenza e/o impedimento le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, ove nominato.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla fine dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, copia del bilancio stesso.

Art. 20 - Anno sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione dell'Associazione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 22 - Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il libro Soci;
- b) il libro verbale delle Assemblee;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo.



I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale.

Art. 24 - Codice etico

Gli associati si impegnano:

- a mantenere tra loro rapporti ispirati a reciproca correttezza contribuendo alle scelte associative in piena integrità ed autonomia, scevri da pressioni esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'associazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali;
- a trovare soluzioni condivise e collaborative nei casi in cui vi fossero o emergessero interessi contrapposti e concorrenti nell'attuazione di nuove iniziative nel settore della produzione di energia idroelettrica.